

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 21/02/2026

COMUNE DI NUCETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento – ambito di applicazione

Art. 2 Limiti e modalità di svolgimento dell'attività

Art. 3 Segnalazione Certificata d'Inizio Attività

Art. 4 Forma di svolgimento dell'attività

Art. 5 Idoneità igienico sanitaria

Art. 6 Disciplina dell'affido di poltrona/cabina

Art. 7 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

Art. 8 Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività

Art. 9 Obbligo di esposizione della segnalazione certificata di inizio attività, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

Art. 10 Orari di apertura e chiusura degli esercizi

Art. 11 Vigilanza e sanzioni

Art. 12 Modifiche del Regolamento

Art. 13 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto del Regolamento – ambito di applicazione

1. Con il termine “acconciatore” si designa l’attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le fonti normative che disciplinano l’attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n.174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n.735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, **il Decreto Legge 31 gennaio 2007 convertito con la Legge 2 aprile 2007 n. 40**, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Con il termine “estetista” si designa l’attività professionale comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 **così come aggiornato dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110** D.M. 15 ottobre 2015 n. 206 con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 54/92 sono comunque soggette al presente Regolamento le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato alla Legge n. 1/90, ivi comprese i c.d. “solarium” o centri abbronzatura, il bagno turco e simili.
3. Si considera inerente all’attività di estetista e pertanto soggetto alla Segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 3, l’esercizio delle seguenti attività:
 - a) centri di abbronzatura, solarium;
 - b) attività di massaggio estetico e ginnastica estetica;
 - c) attività di disegno epidermico o trucco semipermanente;
 - d) manicure e pedicure;
 - e) attività di onicotecnica (ricostruzione unghie e applicazione di unghie artificiali);
4. Per “centri di abbronzatura, solarium” si intende l’effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l’uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, con presenza di operatori professionali; si intende per “attività di massaggio e ginnastica estetica” le relative attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; per “attività di disegno epidermico o trucco semipermanente”, l’insieme dei trattamenti duraturi, ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo (es. tatuaggi c.d. “all’Henné”), al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, anche attraverso l’eliminazione

o l'attenuazione degli inestetismi presenti; per "attività di onicotecnico", esclusivamente l'attività di applicazione e ricostruzione di unghie permanenti e di unghie artificiali mediante giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie a fini di mero abbellimento del dito, senza trattamenti che incidano sulle unghie, rimovibile in qualsiasi tempo e senza effetti invasivi sul corpo umano.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 nr.1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 nr.54, l **il Decreto Legge 31 gennaio 2007 convertito con la Legge 2 aprile 2007 n. 40, il Decreto Ministeriale 12 maggio 2011 n. 110** e il D.M. 15 ottobre 2015 n. 206 nonché le disposizioni del presente regolamento. Relativamente ai "centri di abbronzatura, solarium" mediante l'uso di lampade abbronzanti UVA anche se a gettone, con presenza di operatori professionali, è necessario rispettare le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R.

5. Si considera non inerente all'attività di estetista, e pertanto non soggetto alla Segnalazione Certificata di inizio attività di cui all'art. 3, l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) attività con finalità di carattere terapeutico;
 - b) attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica;
 - c) attività di tatuaggio;
 - d) attività di piercing.
6. Per "attività con finalità di carattere terapeutico" si intendono le attività di carattere sanitario svolte da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale (es. massofisioterapista, terapista della riabilitazione fisica, audioprotesista, podologo, ecc.); per "attività di ginnastica sportiva ed educazione fisica", le attività casualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per "attività di tatuaggio", l'attività consistente nella colorazione di figure e disegni, con il carattere della indelebilità, mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti; per "attività di piercing", l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.
7. Le attività di tatuaggio e piercing, sebbene non soggette alla S.C.I.A. di cui all'art. 3 del presente Regolamento, soggiacciono alle disposizioni ed agli obblighi di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46. "Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing", Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738 "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente", Legge Regionale 30 gennaio 2023, n. 2. "Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing" e dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Articolo 2

Limiti e modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o tramite posteggio.

2. Tali attività possono essere svolte presso il domicilio del cliente o presso la sede designata dal cliente, su sua richiesta, da parte di coloro che hanno presentato la prescritta S.C.I.A. o da loro dipendente incaricato, purché recante al seguito copia della S.C.I.A.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, previa presentazione della prescritta S.C.I.A., comprovata disponibilità dei locali e solamente in orari coincidenti con quelli di apertura o funzionamento degli esercizi citati.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell'esercente, a condizione:
 - che l'interessato presenti preventivamente Segnalazione Certificata d'Inizio attività al Comune;
 - che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - che l'esercente stesso consenta i controlli da parte dell'Autorità competente;
5. È vietato l'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi, a titolo didattico o altro, senza preventiva presentazione della S.C.I.A. di cui all'art. 3 e a condizione che le prestazioni non comportino corrispettivo sotto alcuna forma, neppure come rimborso per l'uso dei materiali di consumo. Tali prescrizioni non si applicano per quelle iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.
6. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
7. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono cedere i prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati al fine della continuità dei trattamenti in corso, in assenza di autorizzazione/ Segnalazione d'inizio attività per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa.

Articolo 3

Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi al Comune ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90, qualunque sia la natura giuridica dell'impresa ed ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 114/98, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati); tale segnalazione è valida per i locali in essa indicati.
2. Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei seguenti presupposti e requisiti:
 - a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese non aventi tali requisiti, iscrizione nel Registro delle Imprese;

- b) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività nonché superficie minima dei locali come prescritto dall'articolo 5;
- c) disponibilità dei locali;
- d) rispondenza dei locali alle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso;
- e) requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

“L'attività di acconciatore od estetista deve essere esercitata in forma di impresa costituita nelle forme previste dalla legge e cioè sia in forma individuale, sia in forma societaria.

E' pertanto configurabile la costituzione di ditta individuale (persona fisica) il cui titolare non possieda personalmente la qualificazione professionale di acconciatore o di estetista: la direzione tecnica dell'esercizio deve essere affidata pertanto a un soggetto in possesso di tale qualificazione.

Analogamente, per le imprese societarie, il possesso della qualifica non deve necessariamente sussistere in capo ad uno o più soci, ma è sufficiente che sia nominato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che garantisca la presenza nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

Il possesso della qualifica professionale in capo al titolare o ai soci influisce (insieme ad altri requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985) sull'inquadramento dell'impresa ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana o al suo obbligo di iscrizione al solo registro imprese.”¹

- 3. Il soggetto preposto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo.**
 - **Il recesso del responsabile tecnico (anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) dovrà essere comunicato a cura dello stesso; contestualmente il titolare dell'attività dovrà presentare comunicazione di nomina di nuovo responsabile tecnico in assenza della quale l'attività è sospesa.**
- 4. Il subingresso, il trasferimento di sede e ogni modificazione concernente le attività soggette al presente Regolamento (variazione ragione sociale, ampliamento del locale, ecc.) sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.**

¹ Nota della Regione Piemonte – Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato del 18/05/2010 nr. prot. 5725/DB 1603 CLASS: 008.030.010.

5. Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività devono essere trasmesse allo Sportello Unico delle Attività produttive di Mombasiglio utilizzando l'apposita modulistica; in particolare devono essere indicati:
- a) le generalità del dichiarante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b) l'ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c) l'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
 - d) il possesso dei presupposti e requisiti legislativi e regolamentari per l'esercizio dell'attività.

All'atto della presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, che devono essere autocertificati da parte dei soggetti interessati. In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica.

6. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui al comma 2 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni. Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari viene inviata all'A.S.L. per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.

7. **Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi della Legge 2 aprile 2007 n. 40. Per la presentazione delle pratiche è previsto un diritto di istruttoria nella misura definita dal Regolamento dello Sportello Unico**
8. In caso di subingresso per atto tra vivi dovrà essere prodotta copia del relativo contratto di trasferimento.

Articolo 4

Forma di svolgimento dell'attività

- 1. Una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 può presentare Segnalazioni Certificate di Inizio Attività in numero non superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 2. Una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 può presentare Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in tal caso, sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della responsabilità tecnica, la quale deve accettare espressamente l'incarico e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia).

3. Una stessa impresa esercitata in forma individuale può presentare Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative a più sedi (unità locali), a condizione che ogni ulteriore esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in tal caso, sulla segnalazione dovrà essere indicato il nome del responsabile tecnico, il quale deve accettare espressamente l'incarico e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia).

“Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali purché venga accertato che le diverse sedi hanno orari diversi.”²

4. Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali, nel pieno rispetto di tutti i requisiti prescritti dal presente Regolamento (igienico sanitari, responsabile tecnico, ecc.).

e alle condizioni del susseguente comma 5.

5. **Lo svolgimento congiunto delle attività di acconciatore ed estetista nello stesso esercizio può avere luogo previa presentazione di un'unica Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per esercitare le attività e che esse vengano svolte in locali distinti e separati, possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (sala di attesa, reception); nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'attività svolta dovrà essere adeguata di conseguenza.**
6. **Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda a soggetto terzo le attività sono scisse ed a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle attività; i locali dedicati all'attività oggetto di subingresso dovranno essere nettamente separati dai locali dedicati all'altra attività. Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.**
7. **In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. Qualora manchi la qualifica professionale per l'attività di acconciatore, è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di regolarizzare la posizione ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività. Qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista, è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di regolarizzare la posizione ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività.**

Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività quest'ultima decade.

² Nota della Regione Piemonte – Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato del 18/05/2010 nr. prot. 5725/DB 1603 CLASS: 008.030.010.

Articolo 5

Idoneità igienico-sanitaria

- 1. Per quanto concerne l'aspetto edilizio dei locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista valgono, in generale, le norme stabilite dal Regolamento edilizio Comunale, dal D.M. n. 236/89, dalle linee guida di cui alla D.G.R. 16/01/2006, n. 30-1995 e D. Lgs. n. 81/08.**

Nello specifico:

- a) i locali devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione, essendo richiesti ingressi separati;
- b) **per i locali di lavoro e le sale di attesa, la superficie aero-illuminante deve essere non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento o integrata con idoneo impianto di trattamento aria costruito secondo la norma europea UNI EN 16798;**
- c) i locali per l'attività di acconciatore devono avere una superficie minima di mq. 10 per un solo posto di lavoro e di mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
- d) i locali per l'attività di estetista devono avere una superficie minima di mq. 14 oltre ad un idoneo spazio per l'attesa;
- e) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti e certificati nel rispetto del D.M. 37/2008 e delle norme CEI ed UNI; tutte le apparecchiature devono essere omologate e/o dotate di certificazione di conformità; deve essere prodotta, ove necessario, copia della dichiarazione di verifica degli impianti di messa a terra (D.P.R. n. 462 del 22/10/2001);
- f) i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di mt. 1.80, devono avere le superfici facilmente lavabili e disinfettabili;
- g) i servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e devono essere provvisti di locale antibagno con lavabo, accessibili e separati dal locale di lavoro. L'antibagno può fungere da spogliatoio, dotato di armadietti a doppio scomparto. Sono ammessi, in caso di esercizi esistenti nel centro storico, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del competente Servizio dell'A.S.L. Ogni esercizio deve essere provvisto di n. 1 servizio igienico per gli utenti (conforme al D.M. n. 236/89 art. 8.1.6) dotato di pareti lavabili e disinfettabili con antilatrina provvista di lavandino a comando non manuale. Deve essere previsto l'uso di dosatori automatici di sapone ed asciugamani a perdere o monouso.
- h) nel caso in cui l'attività occupi personale dipendente deve essere previsto uno spogliatoio e servizi igienici in rapporto al numero dei dipendenti.
- i) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi, in materiale lavabile, disinfettabile, non poroso, dotati di acqua corrente calda e fredda per l'uso diretto dell'attività. I sistemi di smaltimento delle acque di scarico devono essere conformi alla normativa vigente. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto delle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire sui capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio sui capelli non puliti;
- j) tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di contenitori similari per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile

per la raccolta del materiale di rifiuto. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato con regolarità e frequenza tali da garantire la massima igiene;

- k) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere cambiata ad ogni servizio. Tutti gli strumenti e gli attrezzi utilizzati devono essere monouso; in caso di impossibilità devono essere numericamente sufficienti, proporzionati al numero degli utenti, in modo tale che il riutilizzo degli stessi sia consentito solo dopo adeguata pulizia e disinfezione secondo le modalità previste al successivo punto n-VII);
- l) Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, eccetera) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura;
- m) il mobilio e l'arredo devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

Al titolare dell'attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- I. l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- II. il personale addetto deve osservare scrupolosamente e costantemente le norme di pulizia e igiene con speciale riguardo alle mani ed alle unghie ed indossare sempre abbigliamento di colore chiaro tenuto in stato di perfetta nettezza;
- III. prima di iniziare ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani;
- IV. nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- V. per ogni cliente deve essere usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- VI. le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
- VII. tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati. Tutti gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante moderni sterilizzatori, dopo essere stati accuratamente lavati ed asciugati; per la sterilizzazione fisica il metodo più semplice e più pratico è la bollitura per 20 minuti. In alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a raggi UV, a vapore mediante autoclave (a 121° per almeno 20 minuti) o la sterilizzazione a secco (stufe a secco a 170° per due ore). Quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente gli strumenti da disinfettare;
- VIII. è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- IX. in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

- X. dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- XI. le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- XII. le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle normative vigenti in materia. Le operazioni di preparazione che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. alla cappa; a tal fine potranno essere impiegate le apposite cappe a mobiletto munite di ruote dotate di idonea certificazione di conformità;
- XIII. l'impiego di prodotti e solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive deve essere sempre seguito da abbondanti aerazioni degli ambienti;
- XIV. durante l'applicazione e l'uso di liquidi e sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- XV. la conformità dei locali di acconciatore ed estetista ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari potrà essere autocertificata nei casi di **apertura nuove attività**, per i **subingressi** e per i **trasferimenti** e ogni qualvolta siano mutate le condizioni precedentemente accertate – la S.C.I.A. sarà comunicata dallo Sportello Unico al Servizio territorialmente competente dell'ASL che eserciterà l'attività di vigilanza
- XVI. ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature deve essere preventivamente comunicata all'Autorità comunale per le verifiche di legge.

- 2. **Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio dell'ASL territorialmente competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.**
- 3. **Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L.**

Articolo 6

Disciplina dell'affido di poltrona/cabina

- 1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio, possono concedere in uso a terzi, solo se in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una postazione di lavoro della propria attività e le attrezzature fisse funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. L'affido di "poltrona/cabina" è soggetto alla comunicazione al SUAP del Comune a cura dell'affidatario.
- 2. I soggetti dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni. Il contratto deve essere realizzato con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate per l'esercizio della tipologia di attività che l'impresa ospitante esercita;
- 3. Il contratto deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
 - a) Durata non inferiore a mesi 6;

- b) La puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina) che non potranno più essere utilizzate dal titolare dell'esercizio ospitante, indicate in apposita planimetria allegata;
 - c) La tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - d) Le responsabilità assunte dalle singole parti, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
4. Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dei "affido di poltrone/cabina":
 - a) Una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - b) Due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - c) Tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.
 5. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori, garantendo in questo caso la presenza.
 6. I soggetti del rapporto contrattuale svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori. Il rapporto contrattuale può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature fisse nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Ognuno degli imprenditori presta la propria opera esclusivamente sulla propria clientela, alla quale è rilasciata la relativa ricevuta fiscale.
 7. L'affidatario deve utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro non fisse di diretta proprietà. In tal caso le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso delle dichiarazioni di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza.
 8. La coesistenza delle attività deve essere effettuata nel rispetto della normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
 9. Il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto all'interno dell'azienda, unitamente alla comunicazione congiunta presentata al Comune per l'attivazione del rapporto di affido. All'interno dei locali deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione degli orari praticati sia dal Titolare che dall'Affidatario.
 10. All'atto della stipulazione del contratto il titolare dell'esercizio e l'affidatario devono constatare la conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie che disciplinano la materia e devono darne atto nel contratto. Nel contratto deve essere altresì indicato il rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.
 11. È fatto d'obbligo sia per il titolare dell'attività che per l'affidatario di cabina/poltrona di esporre il proprio cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate.
 12. Qualora in fase di vigilanza vengano accertate condizioni igienico-sanitarie insufficienti, nell'ambito dell'attività svolta dal titolare o in quella esercitata dall'affidatario della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati all'intero esercizio.

13. Alla comunicazione congiunta deve essere allegata copia del contratto sottoscritto con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate nonché tutta la documentazione prevista dalla modulistica presente al SUAP.

Articolo 7

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

1. Nel caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni o, in mancanza di questi, gli eredi legittimi possono subentrare nella titolarità o nella gestione dell'azienda, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.
2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della S.C.I.A. e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Articolo 8

Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività

1. Il Comune ordina la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
 - a) perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3, salvo quanto previsto dall'articolo precedente;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, fatto salvo quanto previsto al seguente punto 2);
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
2. L'attività, in caso di accertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dal competente organo tecnico, pena la cessazione dell'attività stessa.
3. Quando l'attività viene sospesa per periodi superiori a 60 giorni, il competente Dirigente può autorizzare la sospensione dell'attività fino ad un anno, eventualmente prorogabile su motivata richiesta dell'interessato.
4. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione all'ufficio comunale competente entro il termine di 30 giorni dalla data di cessazione stessa, restituendo la Segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 9

Obbligo di esposizione della Segnalazione certificata di inizio attività, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A., le tariffe delle

prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 10

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo ben visibile anche all'esterno del negozio, di un cartello riportante l'orario di apertura settimanale.
2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 7.00, chiusura serale non oltre le ore 23.00; l'orario di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati per iscritto all'ufficio comunale competente.
3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari debbono scegliere un unico tipo di orario per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.
4. **E' facoltà dei titolari degli esercizi di osservare la chiusura domenicale, la chiusura festiva infrasettimanale, nonché una giornata di chiusura infrasettimanale; in tal caso il giorno prescelto o la sua modificazione dovrà essere comunicato al Comune ed all'utenza con le modalità previste dal presente articolo.**
5. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte di un numero significativo di esercenti e/o delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe agli orari di apertura e di chiusura.
6. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Articolo 11

Vigilanza e sanzioni

1. Agli effetti dell'osservanza del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria locale e qualsiasi Autorità alla quale siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato o che venga sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il competente Dirigente ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza aver presentato la prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.
4. **E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o SCIA. E' disposta la sospensione**

dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la responsabilità tecnica accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

- 5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.**

Articolo 12

Modifiche del Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno apportate previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Le consultazioni potranno avere luogo mediante riunioni appositamente convocate ovvero mediante richiesta di espressione di parere scritto.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore allorquando sia divenuto esecutivo, a norma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.